

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS - PROVINCIA DI CAGLIARI

CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento al R.T.P. BOI-CASALE-SALIS-TURIS così costituito:

- Ing. BOI Silvestro, nato a Seulo il 07.01.1972, C.F. BOISVS72A07I707C - Capogruppo - Mandatario;
- Ing. SALIS Alessandro, nato a Oristano il 24.08.1972, C.F. SLSLSN72M24G113D - Mandante
- Ing. TURIS Giovanni Antonio, nato a Sassari il 16.01.1969, C.F. TRSGNN69A16I452U - Mandante;
- Ing. CASALE Pietro, nato a Roma il 09.04.1985, C.F. CSLPTR85D09H501P - Giovane Professionista - Mandante;

con studio professionale in Selargius, Via Peretti, 2/b, dell'incarico di PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PRELIMINARE), DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILIZZAZIONE, ACCERTAMENTO DELLA RE., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI di RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.

VALORE € 13.997,92

CUP: B91I18000150004

CIG: ZFA22D16CB

Ai fini della stipula della presente convenzione col metodo elettronico e con firma digitale, il giorno dieci del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto, si sono costituiti, da una parte:

1. il Per. Ind. Carlo Congiu, Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Sant'Andrea Frius (C.F. 800013490927) in nome e per conto del quale agisce ed in esecuzione della

propria determinazione n.032 dell'8.06.2018 e dall'altra:

2. l'Ing. Silvestro BOI, nato a Seulo il 07.01.1972 e residente in Sestu, Via Picasso, 20, C.F. BOISVS72A07I707C, P.IVA 01162240913,

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n. 032 dell'8.06.2018 si conferisce al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti BOI-CASALE-SALIS-TURIS, nella persona del capogruppo-mandatario Ing. Silvestro BOI iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4578, l'incarico di PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PRELIMINARE), DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILIZZAZIONE, ACCERTAMENTO DELLA RE., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI di RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO per l'importo complessivo di € **210.000,00**, comprensivo dell'importo dei lavori a base d'asta e delle somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 16.04.2018 il Responsabile del Procedimento ha predisposto il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) di cui all'art.15, comma 4, del D.P.R. 5.10.2010, n.207, il quale costituirà la base di lavoro del Professionista incaricato;
- che con atto rogito Notaio Stefano CASTI in data 22.06.2018 rep. 25141 racc. 10274, registrato presso Ufficio del Registro di Cagliari in data 25.06.2018 al n. 4704 Serie 1T, si è costituito il Raggruppamento Temporaneo tra i Professionisti:
 - o Ing. BOI Silvestro, nato a Seulo il 07.01.1972, C.F. BOISVS72A07I707C - Capogruppo - Mandatario;
 - o Ing. SALIS Alessandro, nato a Oristano il 24.08.1972, C.F. SLSLSN72M24G113D - Mandante

- Ing. TURIS Giovanni Antonio, nato a Sassari il 16.01.1969, C.F. TRSGNN69A16I452U - Mandante;
 - Ing. CASALE Pietro, nato a Roma il 09.04.1985, C.F. CSLPTR85D09H501P - Giovane Professionista - Mandante;
- che in data 19.06.2018 la Società Cattolica Agenzia di Quartu S.E , ha rilasciato la polizza n.00028391000713 a titolo di cauzione definitiva per l'importo di € 14.504,68, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n.50/2016;
 - che in data 6.04.2011 la Società Cattolica Agenzia di Quartu S.E, ha prestato la polizza assicurativa di responsabilità civile n.003916, in favore del libero professionista BOI Silvestro, di cui al medesimo decreto;
 - che in data 19.06.2018 la Società LLOYD'S Agenzia Massimo Di Gregorio, ha prestato la polizza assicurativa di responsabilità civile n.CK18N0013445G, in favore del libero professionista SALIS Alessandro, di cui al medesimo decreto;
 - che in data 19.03.2013 la Società TUA Assicurazioni Agenzia di Alghero, ha prestato la polizza assicurativa di responsabilità civile n.40054512000011, in favore del libero professionista TURIS Giovanni, di cui al medesimo decreto;
 - che in data 09.07.2018 la Società LLOYD'S Agenzia Massimo Di Gregorio, ha prestato la polizza assicurativa di responsabilità civile n.CK18N0013726G, in favore del libero professionista CASALE Pietro, di cui al medesimo decreto;
 - che con la presente convenzione, ai sensi del D. Lgs. n. 445/2000, il professionista Capogruppo dichiara:
 - che N.O., ai sensi di legge, a che esso e tutti gli altri componenti del Raggruppamento contragga, ovvero assolva al presente incarico con la Pubblica Amministrazione;
 - che non vi sono incompatibilità di sorta nell'espletamento del servizio nei confronti del Comune e/o di qualunque altra figura professionale inserita nel procedimento di

esecuzione dell'opera;

- ed il sottoscritto Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica dichiara:
 - o che le spese relative trovano copertura finanziaria nel bilancio per l'esercizio 2018, nel quale è stanziato l'importo adeguato.

Volendosi ora tradurre in scrittura quanto convenuto e stabilito tra le parti, e con l'intesa che la narrativa che precede faccia parte integrante e sostanziale del presente contratto di comune accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Incarico)

Il Comune di Sant'Andrea Frius, come sopra rappresentato, affida al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti BOI-CASALE-SALIS-TURIS come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico della PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PRELIMINARE), DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILIZZAZIONE, ACCERTAMENTO DELLA RE., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI di RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO di cui in epigrafe.

PARTE PRIMA

NORME PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE

ART. 2

(Norme di riferimento)

I progetti di fattibilità tecnico-economica (preliminare), definitivo ed esecutivo dovranno essere redatti con l'osservanza del D. Lgs. n.50/2016 e delle relative linee guida ANAC e Decreti Ministeriali attuativi ed altre norme di legge e di regolamento, sia comunitarie che nazionali che regionali, vigenti per le specifiche categorie di opere e secondo le direttive e le disposizioni della

Pubblica Amministrazione.

ART. 3

(Elementi descrittivi del progetto)

Gli elementi descrittivi del progetto sono riportati tutti nel Documento Preliminare alla Progettazione predisposto in data 13.02.2018 e revisionato in data 16.04.2018 dal Responsabile Unico del Procedimento e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Lo stesso DPP prevede, per ogni singola fase progettuale, i rispettivi elaborati minimi da predisporre.

ART. 4

(Progetto di fattibilità tecnico-economica - preliminare)

Il progetto dovrà essere presentato, entro 12 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, in minuta al Servizio Edilizia Pubblica comunale, composto dagli elaborati di cui al D.P.P. Entro tre giorni il suddetto Servizio darà il proprio benestare sulla proposta presentata, richiedendo, eventualmente, delle modifiche o integrazioni ed il Progettista provvederà, quindi, a redigere la versione definitiva della bozza progettuale.

Una volta predisposta la bozza definitiva, il progetto dovrà essere sottoposto a verifica.

Sarà cura del Progettista procedere all'inoltro di una copia digitale del progetto, firmato digitalmente, al Professionista incaricato della verifica. Entro i successivi due giorni, dalla data di effettuazione della verifica positiva, il professionista dovrà presentare all'Amministrazione comunale tre copie del progetto, una in formato digitale e due in formato cartaceo, per la sua approvazione.

Ai sensi del DPP, il tempo utile per la predisposizione del progetto preliminare, è di 15 giorni naturali e consecutivi. Tale termine comprende tutti i tempi necessari per la progettazione, la fase di concordamento con l'Amministrazione, la fase di verifica connessa all'attività del Progettista e la fase di inoltro per l'approvazione. Sono esclusi i soli tempi occorrenti per la valutazione della bozza del progetto da parte dell'Amministrazione, quelli occorrenti al Verificatore per l'espletamento delle proprie attività e quelli necessari per l'acquisizione dei pareri.

ART. 5

(Progetto definitivo)

Il progetto dovrà essere presentato, entro 25 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto preliminare, in minuta al Servizio Edilizia Pubblica comunale, composto dagli elaborati di cui al D.P.P. Entro tre giorni il suddetto Servizio darà il proprio benestare sulla proposta presentata, richiedendo, eventualmente, delle modifiche o integrazioni ed il Progettista provvederà, quindi, a redigere la versione definitiva della bozza progettuale.

Una volta predisposta la bozza definitiva, il progetto dovrà essere sottoposto a verifica.

Sarà cura del Progettista procedere all'inoltro di una copia digitale del progetto, firmato digitalmente, al Professionista incaricato della verifica. Entro i successivi tre giorni, dalla data di effettuazione della verifica positiva, il professionista dovrà presentare all'Amministrazione comunale un numero di copie cartacee e digitali sufficienti per l'acquisizione di eventuali pareri e/o autorizzazioni da parte di distinte Autorità e/o Enti. Successivamente all'acquisizione di detti pareri e/o autorizzazioni, il Progettista fornirà all'Amministrazione tre copie del progetto, una in formato digitale e due in formato cartaceo, conformi ai pareri ai fini della sua approvazione.

Ai sensi del DPP, il tempo utile per la predisposizione del progetto definitivo, è di 30 giorni naturali e consecutivi. Tale termine comprende tutti i tempi necessari per la progettazione, per la fase di concordamento con l'Amministrazione, per la fase di verifica connessa alle attività del Progettista. Sono esclusi i soli tempi occorrenti per la valutazione della bozza del progetto da parte dell'Amministrazione, quelli occorrenti al Verificatore per l'espletamento delle proprie attività, quelli occorrenti per l'acquisizione dei pareri da altri Enti o Amministrazioni.

ART. 6

(Progetto esecutivo)

Entro il termine di giorni 12, decorrenti dalla data di comunicazione dell'approvazione del

progetto definitivo, il progettista deve presentare, in minuta, al competente Ufficio Tecnico Comunale gli elaborati del progetto esecutivo come evidenziati nel DPP. Nei successivi tre giorni l'Amministrazione comunale darà comunicazione al professionista, della completa condivisione del medesimo e ne chiederà la verifica. Pertanto sarà cura del Progettista procedere all'inoltro di una copia digitale del progetto, firmato digitalmente, al Professionista incaricato della verifica. Nei successivi tre giorni, dalla data di effettuazione della verifica positiva, il professionista dovrà presentare all'Amministrazione comunale tre esemplari del progetto esecutivo in formato cartaceo. Una ulteriore copia in formato digitale ".pdf" dovrà essere presentata unitamente alle copie cartacee. I file in formato ".dwg" o ".dxf" e ".doc", ".xls", ".pdf" etc., riportanti tutti gli elaborati progettuali, saranno consegnati dal progettista dopo l'approvazione del progetto stesso, prima dell'indizione dell'appalto per l'affidamento dei lavori e comunque prima della liquidazione degli onorari spettanti per la progettazione.

Tutti gli elaborati progettuali cartacei dovranno essere prodotti nel formato UNI A4. Per quanto attiene gli elaborati grafici che necessitino di un formato maggiore, questi dovranno comunque essere ripiegati nel formato A4. Il cartiglio degli elaborati dovrà essere predisposto in modo tale da poter accogliere gli estremi di approvazione del progetto oltre alle relative firme degli Organi preposti alla loro approvazione.

L'incarico della progettazione comprende i rilievi, le misurazioni e la predisposizione dei grafici dello stato di fatto dei luoghi e degli immobili.

ART. 7

(Attività di verifica ed acquisizione pareri)

Le attività di progettazione dovranno coordinarsi con quelle di verifica della progettazione e con quella di acquisizione di eventuali pareri da parte di Enti o Amministrazioni terze. Pertanto il Progettista dovrà procedere, relativamente ad ogni fase progettuale, dopo l'acquisizione del benestare dell'Amministrazione, come segue:

- trasmettere la bozza del progetto, in formato digitale, al Verificatore, il quale avrà cinque giorni di tempo per effettuare la verifica e richiedere eventuali modifiche o integrazioni al Progettista;
- in caso di richiesta di integrazioni o modifiche, il Progettista dovrà integrare o modificare il progetto entro i successivi tre giorni e ritrasmetterlo al verificatore, il quale avrà tre giorni di tempo per effettuare la verifica e trasmettere i relativi atti al RUP.

Il verbale di verifica e copia del progetto, dovranno essere firmati digitalmente dal Progettista e dal Verificatore.

Dopo il benestare dell'Amministrazione sulla bozza del progetto definitivo, il Progettista dovrà curare la predisposizione della documentazione occorrente per l'acquisizione dei pareri di Enti o Amministrazioni terze che, per legge, debbono esprimersi sul progetto.

Le attività relative alla verifica, in luogo della corrispondenza elettronica, potranno essere espletate in copresenza tra il Progettista ed il Verificatore, nei rispettivi studi professionali o presso il Comune di Sant'Andrea Frius, a scelta dei professionisti.

ART. 8

(Introduzione di modifiche nel progetto)

Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione fino alla definitiva e globale approvazione dello stesso, secondo le norme di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Successivamente all'approvazione del progetto, qualora le modifiche comportino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinati da nuove e diverse esigenze ed autorizzati dall'Amministrazione, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, di cui ai successivi articoli.

ART. 9

(Onorario spettante per la progettazione)

Tutte le competenze spettanti al professionista saranno liquidate, ai sensi del D. Lgs.

n.50/2016, tenendo conto della Legge 24.03.2012, n.27 di conversione del D.L. 24.01.2012, n.1, nell'importo di € 7.982,38, comprensivo del rimborso delle spese ed ogni altro emolumento inerente le prestazioni di cui ai precedenti articoli, come risultante dall'offerta in data 03.05.2018 oltre al contributo previdenziale ed I.V.A. di legge ed escluso qualunque altro onere, con le modalità previste nelle disposizioni seguenti. Detto onorario, comprensivo del relativo rimborso spese, verrà pagato successivamente all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, dietro e previa presentazione della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e di regolare fattura, nonché certificazione di regolarità contributiva in corso di validità se del caso, entro 30 giorni nei modi stabiliti dai regolamenti dell'Ente.

ART. 10

(Proprietà del progetto)

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta. Le eventuali modifiche apportate direttamente dall'Amministrazione lasciano intatta la responsabilità dei progettisti per le parti non variate.

PARTE SECONDA

NORME PER L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI

ART. 11

(Prestazioni minime richieste per la direzione e contabilizzazione dei lavori)

Trovano piena applicazione tutte le norme per la direzione dei lavori che deve essere svolta in base alle disposizioni del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ed ii., del D.P.R. n.207/2010 e ss. mm. ed ii. di approvazione del Regolamento dei Lavori Pubblici (nella parte ancora applicabile) ed alle linee guida ANAC e Decreti attuativi del Codice già emanati o di prossima emanazione, nonché altre

norme di legge e di regolamento, sia nazionali che regionali, vigenti per le specifiche categorie di opere e secondo le direttive e le disposizioni ulteriori del R.U.P., con le responsabilità e gli obblighi stabiliti nei riguardi del direttore dei lavori. Il professionista è tenuto a dare riscontro alle comunicazioni inviate da parte del Responsabile Unico del Procedimento entro le 48 ore successive al ricevimento delle stesse. Nel caso in cui il professionista non vi dia riscontro, ovvero non condivida quanto segnalato dal R.U.P., senza adeguata e scritta motivazione, quest'ultimo procederà agli adempimenti di competenza mettendo in mora il Professionista.

Nell'incarico è previsto l'accertamento della regolare esecuzione, i cui onorari si intendono ricompresi in quelli della Direzione dei Lavori. L'incarico comprende anche la misura, la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori i cui corrispettivi sono compresi anch'essi negli onorari previsti nell'art.12.

La direzione dei lavori dovrà essere effettuata per tutto il tempo necessario alla loro esecuzione anche quando questi, per vari motivi, dovessero svolgersi oltre il tempo contrattuale e comunque fino alla loro ultimazione, senza che da parte del Professionista incaricato possa eccipirsi alcun incremento degli onorari.

Il Professionista dovrà predisporre, detenere e mantenere aggiornati i libri contabili costituiti da:

- Giornale dei lavori;
- Libretti delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Liste dei lavori in economia;
- Verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Stati di avanzamento;

- Conto finale;
- Relazione di accompagnamento al conto finale;
- Certificato di Regolare esecuzione dei lavori;
- Ogni altro documento ritenuto utile e necessario dal RUP o dal Direttore dei Lavori medesimo.

Rientra tra le prestazioni da rendere da parte del Direttore dei Lavori, la produzione di fotografie in formato digitale e di adeguata risoluzione a dimostrazione dell'andamento dei lavori, da effettuare in occasione di ogni visita in cantiere. Dette fotografie verranno consegnate, in file formato ".jpg", unitamente agli atti contabili che via via verranno predisposti e presentati alla stazione appaltante.

Le visite in cantiere saranno in numero sufficiente ed adeguato, a discrezione del Direttore dei Lavori, il quale sarà comunque l'unico responsabile dell'andamento del cantiere stesso.

Fanno parte degli atti di contabilità finale anche gli elaborati grafici di contabilità riportanti tutte le eventuali modificazioni apportate al progetto esecutivo e/o alle eventuali perizie di variante, durante l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui si ravvisi la necessità della predisposizione di perizie suppletive e/o di variante, sarà compito del Direttore dei Lavori di procedervi sulla base delle specifiche indicazioni ed autorizzazioni da parte del RUP, nei tempi da quest'ultimo stabiliti in funzione della complessità della prestazione richiesta.

ART. 12

(Onorario spettante per l'incarico della Direzione, della misura, contabilizzazione e liquidazione dei Lavori)

L'onorario per la direzione, la misura, la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori è determinato nell'importo fisso ed invariabile di € 6.015,54, comprensivo del rimborso delle spese ed ogni altro emolumento inerente le prestazioni di cui al precedente art.10, come risultante dall'offerta

in data 03.05.2018, oltre al contributo previdenziale ed I.V.A. di legge ed escluso qualunque altro onere, con le modalità previste nelle disposizioni seguenti.

Detto onorario, comprensivo del relativo rimborso spese, verrà pagato in corso d'opera in proporzione all'andamento dei lavori ed in corrispondenza dei relativi SAL, fino alla percentuale massima del 75% dell'onorario spettante, dietro e previa presentazione di regolare fattura, nonché acquisizione di certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, se del caso, entro 30 giorni modi stabiliti dai regolamenti dell'Ente.

Nel caso in cui l'incarico, per cause non imputabili al professionista incaricato, dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione un compenso correlato all'onorario complessivamente spettantegli e proporzionato direttamente alle opere eseguite. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto qualora, per qualsiasi motivo, i lavori non siano stati iniziati, o per la parte non eseguita. L'onorario per la direzione dei lavori comprende anche il corrispettivo per la trattazione delle eventuali riserve dell'Impresa e quello per la tenuta degli atti contabili di cui all'art.11 ed anche per la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel rimborso delle spese, già incluso nell'importo dell'onorario del presente articolo è compreso, tra l'altro, l'onere per la predisposizione e produzione delle fotografie in formato digitale.

PARTE TERZA - NORME PER L'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA

NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA

NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 13

(Elementi descrittivi delle prestazioni)

Qualora ricorrano i presupposti di cui al D. Lgs. n.81/2008, l'incarico verrà espletato in conformità alle prescrizioni del medesimo Decreto e relativamente agli oneri da esso derivanti per l'espletamento delle diverse funzioni professionali.

La prestazione professionale riguarderà, pertanto, l'assunzione del coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed il coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori.

Compiti del Coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D. Lgs. n.81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV al medesimo Decreto;
- b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del suddetto Decreto, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del T.U..

Compiti del Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del T.U. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del T.U., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto;
- c) adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del T.U. ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del T.U., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- d) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del T.U. ed alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 citato, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- g) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- h) nei casi di cui all'articolo 90, comma 5 del T.U., oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'art.92 del T.U., redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

ART. 14

(Onorari)

Tutte le competenze spettanti al professionista saranno liquidate, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, tenendo conto della Legge 24.03.2012, n.27 di conversione del D.L. 24.01.2012, n.1, contestualmente a quelle previste per la progettazione di cui all'art.9 e direzione dei lavori di cui all'art.11 del presente contratto ed in queste ultime comprese.

Art. 15

(Tempo utile)

Gli elaborati inerenti il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, dovranno essere presentati in concomitanza con gli elaborati progettuali all'uopo predisposti dal Libero Professionista incaricato e, comunque, entro il termine ultimo fissato per la presentazione degli elaborati progettuali dell'opera.

ART. 16

(Introduzione di modifiche negli elaborati)

Il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio dell'Amministrazione fino alla definitiva e globale approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme stabilite dal D. Lgs. 81/2008, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

PARTE QUARTA – PRESTAZIONI

ART. 17

(Prestazioni)

Le prestazioni minime che il Professionista dovrà rendere, sono indicate nel D.P.P. redatto dal R.U.P. in data 13.02.2018, come successivamente rettificato, nonché nell'Elaborato 1: A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA; B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI; C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI allegato alla procedura negoziata ed i cui onorari sono indicati negli articoli precedenti e sono comprensivi di ogni rimborso di spese.

Ulteriori prestazioni potranno essere richieste al Professionista incaricato, nel caso in cui queste, a discrezione del RUP, si rendano necessarie e per le quali verrà stabilito il relativo compenso in contraddittorio col Professionista medesimo, sulla base del Decreto Ministeriale 17.06.2016, al quale si applicherà il ribasso d'asta nella misura offerta in sede di aggiudicazione dei servizi.

PARTE QUINTA – NORME GENERALI

ART. 18

(Variabilità degli onorari)

Gli onorari, così come indicati negli articoli precedenti, non sono soggetti ad aumento od a diminuzione ritenendosi, questi, stabiliti a corpo per l'intera prestazione prevista nella presente convenzione. Pertanto non troverà applicazione l'ipotesi di adeguamento degli stessi onorari proporzionalmente all'importo dei lavori effettivamente progettati, così come rilevabile dal progetto esecutivo approvato. L'importo determinato è quindi fisso ed invariabile, fatto salvo l'ulteriore importo competente per la redazione di eventuali perizie suppletive e/o di variante.

ART. 19

(Sub-appalto)

Il professionista in sede di offerta non ha manifestato l'intendimento di voler subappaltare, ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. n.50/2016 per cui non verranno rilasciate autorizzazioni al subappalto.

ART. 20

(Assicurazioni e cauzioni)

L'affidatario è dotato di idonea copertura assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, di cui alla premessa, ai sensi dell'art.4 della Linea Guida n.1 approvata con deliberazione ANAC n.973 del 14.09.2016, aggiornata con deliberazione ANAC n.138 del 14.02.2018. Con cadenza annuale il Professionista dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del premio assicurativo e fino alla data di accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Ai sensi della predetta Linea Guida, il professionista ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art 103 del D. Lgs. n.50/2016, determinata nell'importo di € 14.504,68, come in premessa.

ART. 21

(Danni)

Nel caso in cui si dovessero verificare errori progettuali tali da determinare danni per la Stazione Appaltante, questi dovranno esserle integralmente rifusi, a mezzo dell'assicurazione di responsabilità civile da rischi professionali e/o attraverso trattenute sulle competenze professionali spettanti al Professionista. Eventuali altri danni derivanti alla Stazione Appaltante ed attribuibili al comportamento del Professionista, in qualunque fase della sua attività, verranno fatti rivalere, oltre che sui corrispettivi spettanti al medesimo, anche con azione legale di risarcimento.

ART. 22

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13.08.2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, il Professionista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dall'accensione, il numero del conto corrente dedicato da utilizzare per il pagamento degli onorari, oltre le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Se il conto corrente dedicato è già stato acceso, tale comunicazione dovrà essere data entro cinque giorni dalla stipula del contratto. Tali obblighi si estendono anche nei confronti degli eventuali subappaltatori. L'inottemperanza agli obblighi previsti dalla sopra citata norma comporta la risoluzione contrattuale in danno del professionista.

ART.23

(Rimborso delle spese)

Tutte le spese per l'espletamento dell'incarico restano a carico del professionista. Il ristoro delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi dal professionista e dal suo personale di aiuto, nessuna esclusa, è già compreso nell'importo degli onorari di cui agli articoli precedenti.

ART.24

(Ritardi nell'assolvimento dell'incarico)

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali e di coordinamento della sicurezza, venisse ritardata oltre il termine ultimo stabilito, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del compenso pattuito, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sulle fatture da liquidarsi al professionista. Nel caso in cui il ritardo complessivo ecceda i giorni 15 l'Amministrazione potrà ritenere risolto, in danno dello stesso professionista, il rapporto contrattuale per gravi inadempienze, addebitandogli tutti i maggiori oneri e danni che dallo stesso, all'Ente, potranno derivare, senza diritto di contestazione da parte del libero professionista.

Per quanto attiene la predisposizione e presentazione degli atti di contabilità dei lavori, le relative prestazioni dovranno essere rese entro il termine previsto dalla norma e salvo quanto previsto dal successivo art.31. Per ogni giorno naturale e consecutivo in più verrà applicata una penale, determinata sull'importo del relativo corrispettivo, pari all'1 per mille.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 15 l'Amministrazione potrà ritenere risolto, in danno dello stesso professionista, il rapporto contrattuale per gravi inadempienze addebitandogli tutti i maggiori oneri e danni che dallo stesso potranno derivare all'Ente, senza diritto di contestazione da parte del libero professionista.

Qualora il professionista, cui sia stato conferito l'incarico completo di progettazione e direzione dei lavori, non accetti o non esegua la direzione dei lavori od altra parte dell'incarico, nella liquidazione del compenso verranno trattenuti i maggiori oneri che l'Amministrazione incontrerà per l'affidamento e l'espletamento nei confronti di altro professionista delle parti di incarico non assolte, con la risoluzione in danno del presente contratto. Nel caso in cui il professionista non ottemperi alle prescrizioni segnalate dal RUP, lo stesso, sentito il professionista, decide in merito con provvedimento immediatamente esecutivo. Nel caso che venga disposta la cessazione dell'incarico, il professionista avrà diritto agli onorari, in proporzione all'avanzamento dei lavori, senza altro indennizzo, con la decurtazione dei danni.

ART. 25

(Riduzione dell'onorario per elementi forniti al progettista dall'Amministrazione)

Qualora l'Amministrazione fornisca al progettista tipi, disegni, rilievi o altri elaborati che facilitano il compito per la redazione del progetto, l'onorario di cui al precedente art. 9 viene ridotto in misura variabile dal 5 al 25 per cento, a seconda dell'importanza degli elementi forniti.

ART. 26

(Corresponsione dell'onorario)

Gli onorari di progettazione e quelli afferenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verranno corrisposti a presentazione di apposita parcella, previa emissione di regolare fattura e certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, quando il progetto esecutivo abbia ottenuto tutte le approvazioni secondo legge.

Le competenze per onorario di direzione lavori, contabilizzazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, saranno liquidate e corrisposte in base a ciascuno stato di avanzamento dei lavori o altri documenti contabili fino al raggiungimento del 75% dell'importo complessivo spettante a tale titolo. Il saldo verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale. I pagamenti verranno sempre effettuati a presentazione di apposita parcella, previa emissione di regolare fattura e certificazione di regolarità contributiva in corso di validità. Resta comunque chiarito ed inteso che l'Ente non potrà essere messo in mora per ritardo nei pagamenti a meno che lo stesso non dipenda da colpa grave dell'Ente medesimo.

ART. 27

(Tempi della liquidazione dei compensi)

Le fatture degli onorari dovuti al professionista, saranno liquidate nei tempi e modi stabiliti dal regolamento di contabilità del Comune di Sant'Andrea Frius, nella considerazione che i pagamenti verranno disposti nella misura in cui questi saranno consentiti dal vincolo del rispetto del patto di stabilità interno dell'Ente.

ART. 28

(Risoluzione e rescissione dell'appalto dei lavori. Non esecuzione dei lavori)

Nei casi di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori, a termini delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista una percentuale delle competenze dovute, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Tale importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione dell'accertamento della regolare esecuzione, dei lavori eseguiti.

Il professionista, comunque, resterà vincolato dalla presente convenzione anche con il nuovo affidamento dei lavori ad altra impresa esecutrice, senza rideterminazione dei compensi, salvo quelli eventuali derivanti dalla necessità di redazione di una perizia suppletiva e/o di variante o di adeguamento del progetto esecutivo.

ART. 29

(Varianti in corso d'opera)

Nell'eventualità che, nel corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il progettista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli verranno richiesti dall'Ufficio Tecnico, per i quali avrà diritto ai compensi determinati ai sensi dei commi seguenti, sempreché essi non dipendano da difetti della progettazione originaria redatta da egli stesso. Le perizie saranno redatte su disposizione dell'Amministrazione e del R.U.P. e saranno complete di tutti gli elaborati esecutivi.

Per la redazione di perizia suppletiva e/o di variante, per fatto non direttamente imputabile al professionista, verrà riconosciuta al medesimo una somma da determinare in base alle tariffe previste dal D.M. Giustizia del 17.06.2016. Salvo diversa disposizione da parte dell'Ufficio competente, il professionista cura la direzione dei maggiori lavori fino alla ultimazione dei lavori stessi.

ART. 30

(Comunicazioni tra Professionista e RUP)

Tutte le comunicazioni di carattere generale e particolare tra RUP e Professionista potranno avvenire attraverso posta elettronica, posta elettronica certificata o posta ordinaria. Le comunicazioni che comportano assunzione di impegno o di responsabilità delle parti dovranno tenersi esclusivamente attraverso posta elettronica certificata.

Il Professionista si impegna a dare riscontro, entro due giorni dal loro ricevimento, alle richieste formulategli dal RUP. Il mancato riscontro entro i termini suddetti determinerà l'applicazione, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, di una penale pari allo 0,3‰ degli onorari complessivamente spettanti e da decurtare in sede di liquidazione degli stessi, anche in corso d'opera.

ART. 31

(Termine per la presentazione del conto finale dei lavori)

Il conto finale dei lavori è trasmesso all'Ufficio competente entro il decimo giorno dalla scadenza del termine stabilito per la sua compilazione dal capitolato speciale d'appalto dei lavori stessi. In caso di ritardo, sia della compilazione che della sua trasmissione, è applicata, a carico del professionista, senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente arrecati all'Amministrazione, la penale indicata al precedente art.24. Il relativo importo viene trattenuto sulle competenze professionali spettanti.

ART. 32

(Rescissione della convenzione)

Al maturare di penalità corrispondenti ad almeno il 10% degli onorari complessivi spettanti, si rescinderà l'incarico in danno del Professionista, previa contestazione da parte del RUP.

Parimenti si procederà alla rescissione della convenzione, sempre in danno del Professionista, nel caso di errore progettuale grave e tale da rendere l'opera non conforme alle norme

vigenti.

I maggiori costi derivanti da errore progettuale che dovessero essere sostenuti dalla Stazione Appaltante per rendere l'opera utilizzabile, saranno posti a carico del professionista, con rivalsa sull'assicurazione da questi prestata e/o con rivalsa sugli onorari spettanti ed, in ultimo, con azione legale.

Si procederà inoltre con la rescissione contrattuale anche nel caso di gravi inadempimenti contributivi e/o fiscali a carico anche di un solo componente del Raggruppamento.

ART. 33

(Domicilio)

Ai fini dell'incarico il professionista elegge domicilio presso il Municipio di Sant'Andrea Frius.

ART. 34

(Spese)

Tutte le spese inerenti, conseguenti e derivanti dalla stipula del contratto sono a carico del professionista. Si provvederà alla registrazione del contratto solo in caso d'uso. Il contratto, firmato digitalmente, ai sensi del comma 14 dell'art.32 del D. Lgs. n.50/2016, sconta l'imposta di bollo ordinaria che verrà assolta dal Professionista ai sensi di legge.

ART. 35

(Controversie per la liquidazione degli onorari)

Le controversie relative alla liquidazione degli onorari, dei compensi e dei rimborsi spese sopra considerati, non composte in via amministrativa, saranno rimesse, nel termine di gg. 30 dalla notificazione del provvedimento amministrativo, al giudice ordinario.

In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 36

(Rinvio ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme contrattuali, si rinvia alle disposizioni vigenti oggetto della materia trattata.

ART. 37

(Imposta di bollo)

L'imposta di bollo sul presente contratto è assolta con il deposito, da parte del Professionista, dei contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di € 16,00, ogni quattro pagine di cui è formato l'atto, complessivamente n.6, che riportano i seguenti numeri seriali: 01170675154622-01170675154633-01170675154644-01170675154655-01170675154666-01170675154678 e la successiva apposizione degli stessi sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti dell'Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per. Ind. Carlo Congiu

IL PROFESSIONISTA

Ing. Silvestro Boi

Pubblicata il 21.12.2018